

Art. 55 bis - Rinuncia a concessione per traslazione nell'ambito dello stesso cimitero

1. *Su istanza degli aventi titolo, può essere disposto, previo parere della competente Autorità sanitaria espresso ai sensi dell'art. 88 del DPR 285/1990 e Art. 64 del presente regolamento, il trasferimento di salma collocata in quarta o quinta o sesta fila qualora tale sistemazione sia stata scelta al momento della tumulazione per carenza di posti disponibili nelle prime tre file ed inoltre si sia dimostrata di non agevole accesso per oggettiva condizione di impedimento dei familiari più prossimi.*
2. *Ai fini della traslazione disciplinata dal presente articolo per carenza di posti disponibili si intende la mancanza totale di loculi disponibili nelle prime tre file di tutti i padiglioni dello stesso cimitero accertata al momento della tumulazione.*
3. *La traslazione implicherà la rinuncia alla concessione ed il rilascio di nuova concessione avente ad oggetto il loculo di nuova destinazione la cui durata sarà prevista per il periodo residuo della precedente concessione oggetto di rinuncia. In detto caso, in deroga a quanto disposto agli artt. 49, 2° comma e 55, 3° comma, l'interessato sarà tenuto a corrispondere la differenza di importo per la concessione del loculo di nuova destinazione se di valore superiore mentre nessun rimborso sarà operato nel caso in cui il loculo di nuova destinazione abbia valore inferiore.*
4. *Oltre al conguaglio relativo alla nuova concessione dovranno essere corrisposte le tariffe relative ai servizi cimiteriali necessari e vigenti al momento della presentazione dell'istanza e comprenderanno: tariffa di estumulazione straordinaria per traslazione, rimborso allestimento ponteggio, rimborso rimozione/installazione marmi, tariffa per la nuova tumulazione.*
5. *A carico dell'interessato restano altresì i costi per l'espressione del parere medico USL secondo il tariffario delle prestazioni di igiene e sanità pubblica nonché i costi conseguenti all'adempimento delle eventuali prescrizioni sanitarie.*
6. *Per particolari circostanze adeguatamente motivate, è ammesso il trasferimento di feretri in altro loculo dello stesso cimitero nel rispetto delle prescrizioni sanitarie alle stesse condizioni di cui ai precedenti capoversi se la richiesta di trasferimento venga depositata non oltre nove mesi dalla tumulazione. Decorso il termine di nove mesi il trasferimento è ammesso senza nessun diritto a rimborso e previo rilascio di nuova concessione onerosa secondo le vigenti tariffe con una durata pari alla concessione originaria.*
7. *E' ammessa altresì la traslazione su istanza motivata degli aventi titolo per loculi ossari e cinerari indistintamente dalla fila di collocamento iniziale e nel rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi 3 e 4."*

